



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 68 DEL 24/07/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E SOSTA IN CORSO UNIONE SOVIETICA PER LAVORI

Preso atto della richiesta pervenuta dall'Impresa edile FRANCO, con sede in Strambino (TO) via Kennedy 11/B, pervenuta al protocollo generale in data 24.07.2020 - prot. 7025, con la quale si richiede la modifica della viabilità in Corso Unione Sovietica, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di recupero del Teatro Civico;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo l'esecuzione dei lavori di recupero del Teatro in sicurezza;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che da lunedì 27.07.2020 e fino al 30.09.2020, sia vietata la sosta ed il transito in corso Unione Sovietica nel tratto prospiciente al cantiere – fronte civico 19, *esclusivamente nelle giornate di volta in volta interessate dai lavori*, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco, al fine di realizzare la nuova copertura del Teatro civico.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica e che siano informati, a cura della dell'Impresa esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati;

- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 24.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente